



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

UFFICIO PROSPERITA'	
COCORIS E PIANO DI SAN MARINO	
16020000000	
N.	1234
Data	23-12-2013

Progetto di Legge

Norme che definiscono gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie e disposizioni per applicazione quota capitaria

Art. 1

(Finalità)

Con la presente Legge vengono disciplinate le norme in materia di aventi diritto alle prestazioni sanitarie a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 2

(Soggetti con diritto alle prestazioni)

1. Sono soggetti con diritto alle prestazioni sanitarie, con le modalità ed entro i limiti di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche:

- a) tutti i cittadini sammarinesi a prescindere dall'età, sesso, condizione, attività, reddito ed indipendentemente dal fatto che sui loro redditi o su quelli delle persone delle quali risultano familiari a carico, sia stata pagata l'imposta per la Sicurezza Sociale prevista dalle leggi vigenti;
- b) i cittadini stranieri, unitamente ai propri familiari, purchè in possesso dei seguenti requisiti: residenza anagrafica o permesso di soggiorno ordinario, per motivi di lavoro, di regolare autorizzazione ad esercitare a San Marino una attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo, ad esclusione degli iscritti alla Gestione Separata, o l'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro senza avere rifiutato proposte di lavoro nell'ultimo anno solare;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
info.sanita@gov.sm www.sanita.sm

T +378 (0549) 883040/883041
F +378 (0549) 3044



**SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE**

Non sono soggetti con diritto alle prestazioni sanitarie, né a titolo gratuito, né mediante versamento della quota capitaria, i titolari di permesso per convivenza o parentale di cui alle lettere a) e b) del punto 1. art. 15 della Legge n. 118/2010.

I soggetti di cui sopra, possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dall'I.S.S., solo previo pagamento del costo relativo. E' facoltà degli interessati stipulare una polizza assicurativa a copertura dell'eventuale ricorso a prestazioni sanitarie.

ART. 3

(Soggetti con diritto alle prestazioni con obbligo di versamento della quota capitaria)

1. Sono soggetti aventi diritto alle prestazioni sanitarie, con le modalità ed entro i limiti di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche e con l'obbligo di versamento della quota capitaria:

- a) i cittadini stranieri, unitamente ai propri familiari, residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario, che non esercitino a San Marino una attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo, che non siano iscritti alle liste di avviamento al lavoro e che non siano titolari di pensione erogata da un Ente sammarinese. Per questi soggetti è previsto l'obbligo di versamento della quota capitaria, nella misura di € 200,00 mensili. Nel caso in cui il carico familiare sia superiore ad una unità la quota capitaria viene maggiorata del 50%.
- b) i cittadini sammarinesi non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, i quali non svolgano attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo all'interno del territorio e non percepiscano pensioni erogate da enti sammarinesi, qualora non possano usufruire a San Marino dell'assistenza sanitaria a carico di ente pubblico o privato dello Stato di residenza in virtù di convenzioni in materia di sicurezza sociale. Anche per questi soggetti è previsto l'obbligo di versamento della quota capitaria, nella misura di € 200,00 mensili.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
info.sanita@gov.sm **www.sanita.sm**

T +378 (0549) 883040/883041
F +378 (0549) 3044



**SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE**

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 che precede non valgono per i soggetti titolari di copertura all'assistenza sanitaria, nell'ambito del territorio della Repubblica, a carico di Enti Mutualistici, Assistenziali, Previdenziali o Assicurativi di altri Stati.

3. Per i soggetti di cui al punto b) del comma 1 è prevista la possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie con le seguenti modalità:

- a) prestazioni di medicina di base, farmaceutiche, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi;
- b) ricoveri ospedalieri;
- c) assistenza sanitaria totale di cui ai punti a) e b).

Ai cittadini che richiedano la copertura per le prestazioni di cui al punto a) e b) è chiesto di concorrere alla spesa con il versamento dei 2/3 della quota capitaria. Ai cittadini che richiedano la copertura sanitaria totale è chiesto di concorrere alla spesa con il versamento dell'intero ammontare della quota capitaria.

4. L'ammontare della quota capitaria può essere modificato con decreto delegato, su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e delibera del Consiglio per la Previdenza.

Art. 4

(Modalità di versamento della quota capitaria)

La quota capitaria deve essere versata all'Istituto per la Sicurezza Sociale direttamente o mediante i canali bancari, in forma anticipata:

per un periodo non inferiore al trimestre e non superiore all'anno per i soggetti di cui al punto a) comma 1 del precedente articolo 3;

trimestrale, semestrale o annuale, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi consecutivi, per i soggetti di cui al punto b) comma 1 del precedente articolo 3.

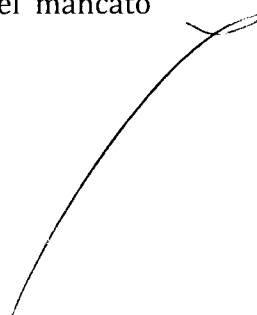
All'atto del versamento e verificate le condizioni previste dalla presente Legge, si procede all'iscrizione dei soggetti coperti dal versamento stesso, nell'anagrafica degli assistiti del servizio sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

In caso di mancato versamento delle quote capitarie dovute, l'Istituto per la Sicurezza Sociale attiva le medesime procedure previste per il recupero del mancato versamento delle contribuzioni previdenziali obbligatorie.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
info.sanita@gov.sm www.sanita.sm

T +378 (0549) 883040/883041
F +378 (0549) 3044





**SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE**

Art. 5

(Scadenza termini copertura sanitaria)

Il diritto all'assistenza sanitaria, alla revoca della residenza o del permesso di soggiorno per lavoro, permane fino a quando il lavoratore non lasci il territorio e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di revoca della residenza o permesso sopra richiamati.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, per i lavoratori di cui alla lettera b) dell'art. 18 della Legge n. 118/2010, il termine per il diritto all'assistenza sanitaria, in caso di cessazione del contratto di lavoro prima della scadenza è di novanta giorni.

Art. 6

(Non rimborsabilità delle quote capitarie)

Le quote capitarie non sono rimborsabili anche se gli aventi diritto lascino il territorio della repubblica prima della scadenza del periodo coperto dalle quote capitarie versate.

Art. 7

(Interpretazione autentica)

A prescindere dall'abrogazione degli articoli 4 e 5 della Legge n. 9/1976, le disposizioni che regolano le modalità ed i termini di versamento della quota capitaria, si interpretano nel senso che, fino alla data del 31 dicembre 2012, i soggetti obbligati al versamento delle quote capitarie erano tenuti ad effettuare i versamenti dovuti. Per i soggetti che non hanno adempiuto a tale obbligo, nei termini previsti dalla legislazione vigente al 31 dicembre 2012, qualora l'Istituto per la Sicurezza Sociale non abbia già proceduto in tal senso, verranno attivate le procedure previste per il recupero delle somme dovute.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
info.sanita@gov.sm www.sanita.sm

T +378 (0549) 883040/883041
F +378 (0549) 3044



**SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE**

Art. 8

(Abrogazioni)

Vengono abrogati:

il secondo comma dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1955, n. 42

la legge 2 luglio 1969 n. 37

la legge 13 aprile 1976 n. 9

la legge 09 maggio 1995 n. 64

l'ultimo capoverso dell'ultimo comma dell'art. 13 del Decreto Delegato n. 186/2010.

tutte le Leggi e disposizioni in contrasto con la presente.

Art. 9

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.


Il Segretario di Stato
Francesco Mussoni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
info.sanita@gov.sm **www.sanita.sm**

T +378 (0549) 883040/883041
F +378 (0549) 3044